



Corporate Tax and Legal firm

## *Informativa n. 1/2013*

### Sommario

Premessa

Riapertura dei termini per la rivalutazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni

Fatturazione cartacea ed elettronica

Fatturazione differita per le prestazioni di servizi

Estensione degli obblighi di fatturazione alle operazioni extraterritoriali

Fattura semplificata

Operazioni intracomunitarie

Regolarizzazione in caso di omessa o irregolare fatturazione

Novità in tema di I.M.U.

Riduzione della deducibilità delle auto aziendali

Fattura con contributo integrativo per le prestazioni extraterritoriali

\* \* \* \* \*

**Milano** - Via Vincenzo Monti, 15 - 20123  
Tel: + 39 02.87188002 - Fax: +39 06.80690115

**Roma** - Viale Parioli, 10 - 00197  
Tel: + 39 06.80690115 - Fax: +39 06.80690115

E: [info@ctladvisory.com](mailto:info@ctladvisory.com) - W: [www.ctladvisory.com](http://www.ctladvisory.com) - Int. Desk: +39 06.92956455

CTL Advisory S.r.l. Società tra professionisti | Sede Legale: Via Vincenzo Monti, 15 - Milano - 20123 - Italia | Capitale sociale €: 50.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano n. iscr./c.f./p.iva 02434980187 | Copyright © CTL Advisory S.r.l. stp - Corporate Tax and Legal firm

### Premessa

La Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, c.d. *legge di stabilità*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, ha introdotto significative novità in tema di imposte indirette e per quanto riguarda l'imposizione diretta. Di seguito segnaliamo le novità più interessanti.

\* \* \*

### Riapertura dei termini per la rivalutazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni

L'art. 1, comma 473, della legge di stabilità ha previsto la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate, possedute alla data del primo gennaio 2013. A tal fine si rende necessaria la redazione e l'asseverazione di una perizia di stima di un professionista abilitato e il conseguente versamento dell'imposta sostitutiva.

\* \* \*

### Fatturazione cartacea ed elettronica

L'art. 1 della predetta legge ha revisionato il contenuto dell'art. 21 del D.P.R. 633/72, ampliando il **contenuto minimo obbligatorio della fattura**. A partire dal primo gennaio 2013, è necessario indicare:

- un numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco;
- il numero di partita IVA del cessionario/committente;
- il numero di identificazione IVA, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Paese UE;
- il codice fiscale del cessionario o committente italiano che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione.

In merito al primo punto si è espressa l'Agenzia delle Entrate<sup>1</sup>, confermando la possibilità di strutturare la numerazione delle fatture in maniera personalizzata, senza dover necessariamente ricominciare ogni anno.

Per la fattura elettronica si conferma, invece, la possibilità di emissione tramite qualsiasi formato, purché se ne garantisca l'autenticità, l'integrità e la leggibilità attraverso la firma elettronica o con adeguati sistemi di trasmissione elettronica dei dati.

\* \* \*

### Fatturazione differita per le prestazioni di servizi

In recepimento della normativa comunitaria<sup>2</sup>, il novellato art. 21, comma 4, del D.P.R. 663/72 ha previsto che anche i soggetti che esercitano attività d'impresa, arti e professioni possano emettere **fattura**

---

<sup>1</sup> Cfr. R.M. 1/2013.

<sup>2</sup> Cfr. Direttiva n. 2010/45/UE.

differita per le prestazioni di servizi, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

\* \* \*

### Estensione degli obblighi di fatturazione alle operazioni extraterritoriali

Ancora l'art. 21 del D.P.R. 633/72, comma 6-bis, estende **l'obbligo di fatturazione delle operazioni non soggette all'imposta per carenza del presupposto territoriale** (c.d. operazioni "fuori campo"), prevedendo per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato l'emissione di fattura anche nel caso di operazioni non soggette all'imposta, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, con indicazione, in luogo dell'imposta di specifiche annotazioni con riferimento alla norma nazionale o comunitaria. Le operazioni interessate sono:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti debitori in altri Stati UE;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate fuori dalla UE.

\* \* \*

### Fattura semplificata

L'art. 21-bis del D.P.R. 633/72, introdotto dalla legge di stabilità, ha previsto l'emissione di **fattura in modalità semplificata** nel caso di ammontare complessivo inferiore a euro 100 ovvero di fattura rettificativa<sup>3</sup>. Il contenuto minimo obbligatorio, riportato nel suddetto articolo, può essere integrato a seconda della tipologia di operazioni.

\* \* \*

### Operazioni intracomunitarie

Tra le numerose variazioni apportate al testo unico dell'Iva comunitaria<sup>4</sup>, segnaliamo le seguenti. Innanzitutto quella relativa al **momento di effettuazione delle operazioni** per gli acquisti e le cessioni intracomunitarie che, a partire dal primo gennaio 2013, coincide con l'atto di consegna o di spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza, senza distinguere se il trasporto avvenga con i mezzi del cedente o del cessionario.

Per tali operazioni diviene, inoltre, irrilevante ai fini dell'effettuazione dell'operazione il pagamento anticipato del corrispettivo: esso non integra più, limitatamente all'importo pagato, il momento di effettuazione delle cessioni o degli acquisti. Permane, invece, la possibilità di emissione anticipata della fattura, nel qual caso si considera effettuata l'operazione limitatamente all'importo della stessa.

In secondo luogo sono stati modificati i **termini di emissione e registrazione delle fatture** per gli

<sup>3</sup> Cfr. art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

<sup>4</sup> Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331.

acquisti e le cessioni intracomunitarie.

Per le **cessioni intracomunitarie** di beni, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (data di consegna o spedizione verso altro Stato UE). Inoltre, la fattura relativa alla cessione intracomunitaria deve essere registrata distintamente nel registro di cui all'art. 23 del DPR 633/72 (registro delle fatture emesse), entro il predetto termine di emissione.

Per gli **acquisti intracomunitari**, si segnala, inoltre, che la previsione normativa impone che le fatture siano annotate distintamente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e, con riferimento al mese precedente, nel registro delle fatture emesse (per l'imposta a debito), secondo l'ordine della numerazione.

\* \* \*

### **Regolarizzazione in caso di omessa o irregolare fatturazione**

Il novellato art. 46 del D.L. 331/93 ha previsto che, in caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, l'acquirente deve provvedere all'emissione della stessa non oltre il giorno 15 del terzo mese successivo.

\* \* \*

### **Novità in tema di I.M.U.**

L'art. 1, comma 380, della legge di stabilità ha introdotto altresì alcune significative novità in tema di imposta municipale propria. In particolare, viene soppressa la quota di imposta destinata allo Stato, con la conseguenza che, a partire dal 2013, i contribuenti non saranno più tenuti a separare l'importo destinato allo Stato da quello destinato al Comune.

Segnaliamo, tuttavia, che resta riservata allo Stato l'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D.

\* \* \*

### **Riduzione della deducibilità delle auto aziendali**

L'art. 1, comma 501 della legge di stabilità 2013 ha ridotto, a decorrere dal 2013, la percentuale di deducibilità dei costi delle auto aziendali e dei professionisti, dal 40% al 20%.

Anche la quota di deducibilità per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti<sup>5</sup> passa dal 90% al 70%, mentre resta immutata quella relativa alle spese auto sostenute da agenti e rappresentanti di commercio.

Tale riduzione non colpisce i contribuenti minimi che, oltre a determinare il reddito sulla base del principio di cassa, non applicano le norme del TUIR che prevedono la deducibilità dei costi. Pertanto, le auto di

---

<sup>5</sup> Cfr. art. 164 comma 1 lett. b-bis del TUIR, così come già modificato dalla L. 92/2012 (c.d. *Legge Fornero*).



Corporate Tax and Legal firm

imprenditori e professionisti “nuovi minimi” usufruiranno per il 2013 di una disciplina di favore, continuando a dedurre il 50% di tali costi.

Nel regime delle nuove iniziative produttive<sup>6</sup>, invece, trovano applicazione gli ordinari criteri di competenza per gli imprenditori e di cassa per i lavoratori autonomi e il reddito è determinato ricorrendo alle regole del TUIR. Di conseguenza, tali soggetti possono dedurre le spese per l’acquisto di veicoli a motore solo nel limite del 20% se trattasi di veicoli aziendali (diversi da quelli strumentali all’attività) oppure di veicoli utilizzati da soggetti esercenti arti e professioni (limitatamente ad un solo veicolo).

\* \* \*

### Fattura con contributo integrativo per le prestazioni extraterritoriali

A partire da quest’anno, l’estensione dell’obbligo di fatturazione alle prestazioni extraterritoriali e la conseguente inclusione delle stesse nel volume d’affari, introdotto dalla legge di stabilità, ha determinato l’applicazione del contributo integrativo dovuto alla Cassa professionale, anche se la prestazione resa non è rilevante ai fini IVA in Italia.

\* \* \* \* \*

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

*Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:*

*T: +39 02.87188002*

*Int.: +39 06.92956455*

*E: [info@ctladvisory.com](mailto:info@ctladvisory.com)*

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta

---

<sup>6</sup> Cfr. art. 13 della L. 388/2000.